



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 164 del 11/07/2022

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE E DELLA VIOLENZA PER MOTIVI FONDATI SUL SESSO SUL GENERE, SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE, SULL'IDENTITA' DI GENERE E SULLA DISABILITA' ED ISTITUZIONE DELLA GIORNATA CONTRO L'OMOBITRANSFOBIA.

L'anno **duemilaventidue** addì **undici** del mese di **luglio** alle ore **12:20** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Vicesindaco **Vincenzo Scibilia** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Ssegretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	No
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	Si
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
NUNZIO CORVAIA	Assessore	No
GRAZIELLA LONGO	Assessore	Si

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità
tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto "**immediatamente esecutivo**" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Deliberazione: Giunta Comunale
Area competente: Servizi alla Persona
Responsabile del Procedimento: Venera Valentino
Proponente: Assessore ai Servizi Sociali



Oggetto: Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ed istituzione della Giornata Contro l'omobitansfobia.

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

PREMESSO CHE

- per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
- per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
- per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
- per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione.

TENUTO CONTO CHE

lo studio del 17 novembre 2011- Leggi discriminatorie, pratiche e atti di violenza contro gli individui in base al loro orientamento sessuale e identità di genere (*Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity*), pubblicato nel novembre 2011 da parte del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, contiene capitoli dedicati alla violenza praticata nei confronti delle persone LGBT, alle leggi e alle pratiche discriminatorie, incluse quelle in materia familiare e alle raccomandazioni proposte.

CONSIDERATO CHE

Il Parlamento europeo, nel Gennaio 2006, invita gli Stati membri ad intraprendere qualunque azione essi ritengano opportuna per lottare contro l'omofobia e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, nonché per applicare il principio di parità quale parte integrante delle rispettive società e dei rispettivi ordinamenti giuridici. La risoluzione, pertanto, propone agli Stati membri i seguenti strumenti di intervento: intensificare la lotta contro l'omofobia, sia con mezzi didattici sia attraverso strumenti amministrativi, giudiziari e legislativi; garantire che le dichiarazioni inneggianti all'omofobia o le istigazioni alla discriminazione siano condannate con la massima efficacia e che la libertà di manifestazione – sancita da tutti i trattati sui diritti dell'uomo –

sia concretamente rispettata; includere la lotta contro l'omofobia al momento di stanziare i fondi e di coinvolgere le ONG di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali;

DATO ATTO CHE

Gli Interventi di natura legislativa esposti dal Parlamento europeo, devono essere recepiti dagli Stati e contengono specifiche previsioni a favore delle persone LGBT, il rispetto dei diritti e della dignità di queste persone e la parificazione di diritti in materia familiare e di accesso al matrimonio

VISTE

- la Raccomandazione 1117 del 29.9.1989: sulla condizione delle persone transessuali;
- la Risoluzione A3-0028/94: sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità;
- la Raccomandazione n. 1474 (26.09.2000) a tutti gli Stati membri ad introdurre una completa legislazione antidiscriminatoria (oltre che a riconoscere la parità di diritti per le coppie omosessuali e ad includere un divieto esplicito di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali);
- la Direttiva 2000/78 (recepita in Italia con il decreto legislativo n. 216 del 2003): stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- la Risoluzione P7_TA (2011) 0427: sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite;
- la Risoluzione P7_TA (2012) 0222: sulla lotta all'omofobia in Europa;
- la Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite (09.2011) che, presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, esorta, tra le altre cose, gli Stati membri e la Commissione e il SEAE ad affrontare in modo completo le disuguaglianze in questione; ribadisce la sua richiesta che la Commissione elabori una tabella di marcia globale contro l'omofobia, la transfobia e le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere; si rammarica che nell'Unione europea i diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender non siano ancora sempre pienamente rispettati;
- la Relazione sulla tabella di marcia dell'Ue contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (2013/2183(INI)), con la quale Il Parlamento europeo ritiene che per combattere la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere sia necessario un analogo strumento politico globale, e da gennaio 2011 ha presentato la propria richiesta in tal senso decine di volte in varie risoluzioni, invitando la Commissione europea a definire una tabella di marcia contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La relazione in esame mostra una panoramica di tale politica globale.

CONSIDERATO CHE

Il Consiglio d'Europa, attraverso i suoi organismi, è più volte intervenuto per promuovere azioni tese a realizzare il rispetto e il pieno godimento dei diritti umani da parte delle persone LGBT:

- Raccomandazioni 924/1981: relativa alla discriminazione nei confronti degli omosessuali;
- Raccomandazione 1470/2000: Situazione di gay e lesbiche e dei loro partner in materia di asilo e di immigrazione negli Stati membri del Consiglio d'Europa;
- Raccomandazione 1635/2003: lesbiche e gay nello sport;
- Raccomandazione 1915/2010: discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e identità di genere;
- Risoluzione 1728/2010: discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e identità di genere;
- Carta dei Diritti Fondamentali dei cittadini dell'Unione europea Adottata nel 2000 e avente effetto giuridico vincolante nell'Unione a partire dal 2009. In essa è contenuto un divieto generale di discriminazione anche in base all'orientamento sessuale della persona umana e il riconoscimento del diritto di sposarsi e costituire una famiglia, senza esclusione per le persone omosessuali;
- Raccomandazione CM/Rec (2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere (Adottata dal Comitato dei Ministri il 31 marzo 2010 in occasione della 1081ª riunione dei Delegati dei Ministri) Il Comitato dei Ministri ha rimarcato che le persone LGBT sono state vittime per secoli di intolleranza e di discriminazione, anche all'interno delle loro famiglie, tramite forme di criminalizzazione, marginalizzazione, esclusione sociale e violenza. Di particolare importanza è il richiamo al principio secondo il quale non può essere invocato nessun valore culturale, tradizionale o religioso, né qualsivoglia precetto derivante da una "cultura dominante" per giustificare il discorso dell'odio o qualsiasi altra forma di discriminazione, comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Agli Stati membri ha richiesto di riparare a qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, rivedendo le proprie leggi e promuovendo nuovi interventi legislativi finalizzati a combattere in modo efficace ogni discriminazione e a garantire il rispetto dei diritti umani delle persone LGBT, anche in ambito familiare; Considerato che In Italia la Legge n. 164 del 1982, consente la rettificazione di sesso alle persone transessuali.

CONSIDERATO CHE

In materia di protezione nei luoghi di lavoro, si sono succedute più disposizioni che vietano discriminazioni dirette e indirette in ragione dell'orientamento sessuale della persona:

- articolo 15 dello Statuto dei lavoratori, legge n. 300 del 1970;
- decreto legislativo n. 216 del 2003;

- articolo 7 del Testo unico in materia di pubblico impiego, decreto legislativo n. 165 del 2001;
- articolo 10 del decreto legislativo n. 276 del 2003: Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- art. 1468 del Codice dell'ordinamento militare, Decreto legislativo n. 66 del 2010;
- art. 21 del Decreto legislativo n. 183 del 2010, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie, Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

VISTI

- il Testo unico dei servizi audiovisivi e radiofonici vieta la promozione delle discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'orientamento sessuale (art. 36-bis del decreto legislativo n. 177 del 2005);
- l'art. 3 c. 1 della Costituzione italiana "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"

VISTA

la "Legge Mancino", emanata con il Decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 - convertito con modificazioni in legge 25 giugno 1993, n. 205, ed ora Articolo 604 bis Codice Penale "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" secondo la quale è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Visti gli articoli della suddetta Legge, come seguono:

- l'art. 1 ("Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi") dispone quanto segue: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] è punito:
 - a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 - b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

– l'art. 2 ("Disposizioni di prevenzione") stabilisce che "chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi" come sopra definiti "è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila." Inoltre lo stesso articolo vieta la propaganda negli stadi, disponendo che "è vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli" di cui sopra. "Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno".

CONSIDERATO CHE

il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia, ha stabilito che il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. "non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango" fra cui:

- il principio di cui all'art. 3 Cost., che consacra la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie antirazziste, basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell'odio e della discriminazione razziale.
- gli obblighi internazionali, di cui all'art. 117 Cost. fra cui la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale firmata a New York il 7.3.1966, in forza della quale tutti gli Stati contraenti si impegnano a condannare ogni propaganda e ogni organizzazione che si ispiri a teorie basate sulla superiorità di una razza o di una etnia, o che giustificano o incoraggino ogni forma di odio e di discriminazione razziale e devono dichiarare punibili dalla legge ogni diffusione e ogni organizzazione basate su siffatte teorie, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 4 della Convenzione) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37581 del 07/05/2008).

CONSIDERATE

altre disposizioni che proteggono l'orientamento sessuale sono contenute in provvedimenti e trattati che riguardano le materie di asilo, protezione internazionale ed estradizione:

– art. 3 del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada del 13 gennaio 2005;

art. 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2007 n. 24

– art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007;

VISTE

Le Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia 29 aprile 2014: In corso di esame in commissione (atto del Senato n. 1052);

- fascicolo iter DDL S.1052 -Disegno di legge del 2013: Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere L'ordinamento italiano non prevede tuttora una normativa specifica per i reati di omofobia e transfobia;

VISTA

la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: Legge 20 maggio 2016, n.76.

CONSIDERATO

che si rende necessario intensificare l'azione di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità e della propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.

CONSIDERATE

la vocazione INCLUSIVA degli amministratori;

la necessità di contrastare le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e di individuare specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, pur salvaguardando in ogni caso, la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.

VISTI

- il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) - (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti locali della Regione Sicilia;
- Lo Statuto Comunale

Ritenuta l'urgenza di dare corso al presente Atto deliberativo ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R.n.44/91 e ss.mm.ii.

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per le motivazioni esposte in premessa, e che qui si intendono riportate e trascritte, quanto segue:

1- è fatto assoluto divieto, su tutto il territorio comunale, ivi comprese piattaforme online e profili attinenti al territorio, di avviare azioni di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità. Fatto altresì divieto le azioni di istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità;

2- è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi o azioni l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità;

3- è istituita la Giornata contro l'omobitansfobia per il 17 maggio di ogni anno in occasione della Giornata Mondiale contro l'omobitansfobia. In occasione di tale giornata l'Ente si impegna alla realizzazione di iniziative di sensibilizzazione su tali temi in tutto il territorio di competenza.

In caso di inosservanza dei divieti al punto 1 e 2 e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, con l'ammenda di € 500,00";

i fondi recuperati con tale ammenda saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di prevenzione contro l'omobitansfobia;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

La Responsabile del procedimento
Venera Valentino



L'Assessore ai Servizi Sociali
Francesca Gullotta




PARERE EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/90
RECEPITO DALLA L.R. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N.30

OGGETTO: Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ed istituzione della Giornata Contro l'omobitansfobia.

Per la **Regolarità TECNICA** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 07/07/2022

Il Responsabile di Area Servizi alla Persona
(Giuseppe Cacopardo)




Comportando la presente:

- impegno;
- diminuzione di entrata;
- non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- altro _____

per la **regolarità CONTABILE** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 07/07/2022

SOSTITUTO
Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
(Dot.ssa La Torre Angela)



IL VICESINDACO
Vincenzo Scibilia

GLI ASSESSORI

Francesca Gullotta

Andrea Carpita

Nunzio Corvaia

Graziella Longo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 11/07/2012

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla